

Albina Candian
Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano

7 novembre 2018

Nuovi scenari per i prodotti vita

Spunti comparatistici e causa del contratto

Prodotti vita e prospettiva europea:

Report of the Commission Expert Group on Insurance Contract Law.

Presenza in Europa di grandi varietà di contratti vita aventi funzione diversa:

- a) Funzione previdenziale di puro rischio demografico per il caso di morte dell'assicurato.
- b) Funzione previdenziale e di investimento.
- c) Funzione di *collateral* di altri contratti.
- d) Funzione di previdenza pensionistica complementare.

Differenza di disciplina tra Stato e Stato

- a) Designazione del beneficiario.
- b) *Insurable interest* in comunicazione con l'assicurato.
- c) Informativa contrattuale e in corso di contratto.
- d) Diritto di recesso (*withdrawal*).

Qualificazione delle polizze linked

Nella maggior parte degli ordinamenti europei come UK, Olanda, Francia, Germania non vi è distinzione di disciplina tra polizze vita «tradizionali» e polizze «*linked*».

Sentenza Corte Suprema – Tedesca del 21/03/2018 afferma che non vi sono tutele per l'assicurato adeguatamente informato sul prodotto e che ha accettato possibili profitti e possibili perdite.

Corte Suprema Tedesca 21/03/2018

«L'assicurato sopporta il rischio poiché diversamente si avrebbe violazione del principio base delle assicurazioni, ovvero quello della **CONDIVISIONE del RISCHIO**»

Le specificità della polizza linked nel sistema italiano:

Qualificazione dei c.d. «*linked*» quali *investment contracts* e relativa disciplina applicabile costituirebbe ostacolo alle imprese estere alla c.d. *cross border insurance*.

Per il mercato vita quindi:

The legal differences were considered as a major obstacle to cross border insurance.

Prodotti vita e prospettiva italiana

La qualificazione di contratti vita a contenuto finanziario.

La fonte giurisprudenziale e i suoi limiti:

1. La giurisprudenza opera *ex post*
2. La giurisprudenza non ha valore di precedente vincolante
3. La giurisprudenza mostra ampie e continue oscillazioni nelle sue decisioni

Il concetto di causa come criterio insufficiente alla qualificazione di contratti vita e alla individuazione della disciplina applicabile.

La causa non è criterio adatto a rispondere alla complessità del mercato assicurativo e delle variegate tipologie di contratto.

L'eclissi della causa del contratto nel diritto comune europeo.



L'esempio della Francia e l'*ordonnance* n. 2016-131 .

L'eclissi della causa come risposta alla promozione e tutela dell'autonomia contrattuale.

Anche il legislatore italiano, in attuazione della direttiva IDD (2016/97/UE), ha introdotto nel nostro sistema, con il D.Lgs 68/2018, la categoria di «prodotto di investimento assicurativo».

La suddetta riforma della distribuzione assicurativa rappresenta una tappa molto importante, che ha modificato anche il TUF, tanto che quest'ultimo rinvia alla nozione di distribuzione assicurativa.

Di tale riforma i giudici ne dovranno necessariamente tenere conto.

Conclusioni

Necessità di disporre di valutazioni *ex ante* su modelli contrattuali coerenti con il tipo contrattuale che le parti vogliono adottare.

L'intervento del Regolatore attraverso strumenti di *soft law* che metta in campo modelli contrattuali sicuri a cui le prassi possono riferirsi.

Grazie per l'attenzione

Albina Candian